



SOSTENIBILITÀ, GOVERNANCE E FINANZA
DELL'IMPRESA

IMPATTO DEGLI ESG CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PMI

AREE DI DELEGA CNDCEC
Sviluppo sostenibile

CONSIGLIERE DELEGATO
Gian Luca Galletti

8 MARZO 2024

**Presentazione del
Documento
“Sostenibilità,
governance e finanza
dell’impresa,
impatto degli ESG
con particolare
riferimento alle PMI”**

**Dott. Paolo Venero - Presidente
Commissione del CNDCEC G&F ambito
sostenibilità**



Indice

1. Introduzione
2. La struttura del documento
3. Sostenibilità e governance
4. Strumenti per il governo e la gestione dei fattori ESG
5. Il rapporto con le banche e la *value chain* quali elementi propulsori dei fattori ESG
6. Il ruolo del commercialista



1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni l'opinione pubblica ha preso sempre più coscienza delle conseguenze e degli impatti ambientali e sociali delle attività aziendali e, quindi, dei loro risvolti sul Pianeta e su tutti noi.

In tal senso **il legislatore, sovranazionale e nazionale, ha implementato un quadro normativo** teso, da un lato:

- **ad indirizzare la transizione verso la produzione di beni e servizi ecocompatibili** e, dall'altro
- **anche grazie a nuovi modelli di governance delle imprese, a promuovere la quantità e la qualità della disclosure, attraverso la trasparenza e l'intellegibilità delle informazioni relative ai processi di produzione e di consumo con un approccio a 360 gradi.**

Attenzione: non si tratta solo di compliance!



1. INTRODUZIONE

Elemento centrale del nuovo **salto concettuale** (prima ancora che culturale) che le imprese sono chiamate a compiere riguarda il mutamento del significato di “valore”, ormai inconciliabile con il solo limitante archetipo della massimizzazione del profitto a favore degli azionisti (e rispetto all'*enterprise value* nella sua tradizionale accezione), **ma fluttuante verso una dimensione che ne estende il rapporto a tutti i fattori umani e produttivi** – da intendersi in senso lato – **con cui l'impresa interagisce** e con cui persegue obiettivi comuni nel perimetro, più o meno ampio, della sua *value chain*.



1. INTRODUZIONE

Diventano quindi **valori a cui rapportare la sostenibilità dell'impresa – e la sua capacità di gestire i rischi – anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale**, così come quelli di **inclusione sociale**, di massima tutela dei diritti dei lavoratori, di rispetto delle differenze: in sintesi, **assume il rango di valore anche il benessere di tutti gli interlocutori dell'attività aziendale.**

In tal senso ***l'orizzonte forward looking*** passa fisiologicamente **dal breve termine**, su cui viene **tradizionalmente misurata la continuità aziendale**, **al lungo termine**, quale **naturale prospettiva della sostenibilità aziendale**, **sino a ricomprendere la prima nell'alveo della seconda**, ai fini della **valutazione della solidità prospettica dell'impresa.**



2. LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO



**Parte I - Introduzione e contesto
di riferimento**

**Parte II – Sostenibilità e
governance**

Parte III – Sostenibilità e finanza

**Appendici
(tra cui il «*Questionario ESG per
Piccole Imprese*» redatto dal
Tavolo Banche - ODCEC Torino)**



2. LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Nel documento, vengono forniti alcuni spunti per l'effettuazione del salto concettuale e culturale che viene richiesto alla nostra professione ed ai nostri clienti, fornendo alcuni *driver* per la guida del mutamento e della transizione verso la sostenibilità, comprendendone a fondo le origini, lo sviluppo, il contesto normativo e di *self-regulation*, nonché le relative *best practice* che stanno prepotentemente emergendo.



2. LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Nell'ideale percorso dell'impresa verso la sostenibilità, **il documento si sofferma:**

- **da un lato, sull'evoluzione della governance, dei principi di corretta amministrazione e dei relativi assetti organizzativi**, secondo le loro diverse declinazioni, **senza tralasciare** quegli elementi, quali la **managerializzazione** (soprattutto delle PMI) la **digitalizzazione** e l'**intelligenza artificiale**, che rappresentano **strumenti strettamente connessi** all'evoluzione dell'impresa moderna ed **ai fattori ESG in particolare**;
- **dall'altro**, sulla disamina delle **relazioni fra il mondo della finanza ed i temi posti dalla sostenibilità** e dalla relativa compliance in materia.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

L'incessante (ed inevitabile cammino) dei temi riferiti alla sostenibilità, ed ai fattori ESG, richiedono una svolta culturale, complessa ed articolata che impatta anche sugli assetti O.A.C. e sulla loro adeguatezza.



La sostenibilità ed i fattori ESG non sono altro che fattori di rischio (upside e downside) che vanno analizzati, allocati nel piano d'impresa, monitorati e gestiti.

L'affidabilità delle imprese e la loro continuità aziendale sarà inevitabilmente filtrata dalla valutazione degli impatti in tema di sostenibilità.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

In altri termini



la maggiore sensibilità ai temi ambientali (“E”) ed il cambiamento negli aspetti relativi al fattore social (“S”), impongono alle imprese di modificare nella sostanza il proprio modello di business.

La governance (“G”) rappresenta (invece) il mezzo per una corretta gestione dei down side risk (come degli up-side risk) riferiti ai fattori “S” e “G”: la sua carenza o inadeguatezza determina a sua volta un fattore di rischio per la persistenza stessa dell’impresa nel tempo.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

L'obiettivo dello **sviluppo “ESG oriented”** mira a mantenere in **equilibrio costante il rapporto tra ambiente, economia e società**, al fine di soddisfare bisogni (sempre più avvertiti come) collettivi e garantire migliori condizioni di vita alle persone.



In particolare, **nella versione più evoluta delle tecniche aziendalistiche e della finanza sostenibile, si afferma un modello in cui i fattori ESG non rappresentano più vincoli alla massimizzazione degli obiettivi, bensì sono essi stessi parte degli obiettivi dell'impresa e dei suoi piani strategici.**



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

❖ la **continuità aziendale** rappresenta l'**elemento tattico**, esteso su un arco temporale **di breve termine**, del **fattore strategico costituito dalla sostenibilità** che ha il proprio **focus sul lungo termine**.

❖ la **continuità aziendale** si concentra sullo **sviluppo economico**, mentre la **sostenibilità** si incentra sul **processo di cambiamento** nel quale lo sfruttamento delle risorse, il piano degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e le modifiche istituzionali devono trovare una loro **sintonia**, valorizzando le potenzialità dell'impresa per far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo in una logica di sviluppo "sostenibile" in ambito ambientale, economico e sociale;

Relazione tra
«continuità» e
«sostenibilità»
aziendale






3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

Relazione tra
«continuità» e
«sostenibilità»
aziendale



- ❖ gli **attori** aziendali **della continuità** dell'impresa sono normalmente identificati nei **managers** e nei responsabili delle procedure e dei processi gestionali-amministrativi, mentre la **sostenibilità** aziendale, stante il contenuto strategico, è **propriamente appannaggio dell'organo di indirizzo, cioè del board**; tant'è che gli strumenti di lavoro delle citate funzioni sono prevalentemente rappresentati dal **budget per i primi** e dal **piano strategico d'impresa per il secondo**.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

In altri termini, ragionare in ottica di rischi ESG richiede di estendere tale periodo ad una prospettiva di medio-lungo termine



l'orizzonte *forward looking* dovrà passare dal breve termine (continuità aziendale) al lungo termine (sostenibilità aziendale).

D'altronde, un'azienda non sostenibile al tempo t avrà maggiori probabilità di perdere la continuità aziendale al tempo t+1.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

Focus: **l'orizzonte *forward looking* e le previsioni del D.Lgs 14/2019 (CCII)**

Il comma 2 nell'art. 2086 c.c., prevede che **l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva^(*) deve istituire un assetto OAC adeguato, alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.**



Attraverso tale previsione **si assiste al rafforzamento della logica *forward looking***, (già presente nella riforma del 2003 con i novellati art 2381 e 2403) che pone al centro della norma la continuità dell'impresa in quanto tale, e la prevenzione del rischio della crisi e dello stato d'insolvenza

(*) Si precisa che l'art. 3 del CCII al primo comma prende in chiara considerazione la fattispecie dell'imprenditore individuale (il quale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi), mentre al secondo comma la fattispecie dell'imprenditore collettivo (chiamato ad istituire un assetto OAC adeguato ai sensi dell'articolo 2086)



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

Alcuni spunti di riflessione

Valutazione della continuità

Intangible

LBO



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

Alcuni spunti di riflessione

Valutazione della
continuità

Le norme ed i **principi contabili** e le prescrizioni di leggi e regolamenti, (specie quelli sulla crisi d'impresa) richiedono che la direzione aziendale, per la redazione del bilancio, **valuti la "capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento"** (requisito fondamentale previsto dal principio contabile OIC 11 e dal principio di revisione ISA n.570) tenuto conto di tutte le informazioni disponibili e con riferimento ad un orizzonte temporale di **almeno 12 mesi** dalla fine del periodo di rendicontazione.

«entità in funzionamento» + «fattori ESG» = necessità di considerare un arco temporale superiore ai 12 mesi, ovvero di *long term* al fine di poter considerare, fra gli altri, gli impatti degli investimenti di sostenibilità che un'impresa si troverà ad operare.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

Alcuni spunti di riflessione



Intangible

Sotto un altro punto di vista la sostenibilità è anche parte integrante della capacità di creare valore nel tempo il quale è sempre più rappresentato/influenzato dai c.d. *intangibles* (i.e. brevetti, marchi, diritti di copyright, **reputazione, capitale relazionale, capitale intellettuale, dipendenti qualificati, relazioni con i clienti, *cloud computing*, diritti di emissione, le *crypto currencies*).**

Le aziende che non sono in grado di gestirli e di misurarli rischiano di avere prestazioni inferiori o di erodere il loro valore (i.e. peggioramento della reputazione del brand, perdita di persone chiave o di clienti.)



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

Alcuni spunti di riflessione

D'altra parte **il valore di un'azienda (ma anche il prezzo che si manifesta, nel caso di acquisizioni) si allontana sempre più dal suo valore contabile ed il «delta» è proprio rappresentato dai c.d. *intangibles***

➤ **Fattori ESG e brand reputation**

Nelle operazioni di M&A ormai il 90% del valore / prezzo è rappresentato dagli intangibles.

Ma gli stessi non sono quasi mai iscritti a bilancio: **dunque il bilancio rappresenta ancora una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale aziendale come previsto dalla clausola generale di redazione del bilancio ex 2423 cc ??**

Intangible




3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

Alcuni spunti di riflessione

Intangible





3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ D'IMPRESA

Alcuni spunti di riflessione sulle principali operazioni straordinarie in cui emergono gli intangibles

Anora su questo tema: **gli strumenti di acquisizione abitualmente utilizzati nelle operazioni di M&A quali il *leveraged buy out* (LBO) deprimono notevolmente la disponibilità di *free cash flow a disposizione per gli investimenti*.**

Attraverso questa tipologia di operazioni, infatti, **soprattutto quando il *debt equity ratio* è eccessivamente sbilanciato, i flussi di cassa vengono in buona parte assorbiti per poter ripagare il servizio del debito contratto per l'acquisizione, sovente lasciando risorse finanziarie molto contenute per effettuare investimenti** che, a maggior ragione in un contesto normativo di **sostenibilità** in continua evoluzione e nell'era **dell'intelligenza artificiale** e della digitalizzazione, si rendono non solo opportuni, ma talvolta **necessari**, per tutelare la continuità aziendale.



LBO



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

CARATTERISTICHE DEI TRE FATTORI E,S e G

Alla sostenibilità è legato indissolubilmente l'acronimo ESG, spesso utilizzato in ambito economico-finanziario per indicare tutte quelle attività connesse agli investimenti socialmente responsabili – Sustainable and Responsible Investing (SRI) – ed alla concessione responsabile del credito che, oltre a perseguire gli obiettivi tipici della gestione finanziaria, tengono in considerazione valutazioni, per lo più di “*long-term*”, sull'impatto sociale e ambientale di quelle attività.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

CARATTERISTICHE DEI TRE FATTORI E,S e G

La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile ruotano intorno a tre principali componenti:

- sostenibilità ambientale e responsabilità nell'utilizzo delle risorse;
- sostenibilità economica, collegata alla capacità di generare reddito e lavoro;
- sostenibilità di governo e sociale: sicurezza, salute, giustizia, parità di genere, governance dei sistemi sia pubblici che privati.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

CARATTERISTICHE DEI TRE FATTORI E,S e G

La declinazione di questo approccio con riguardo a tutti gli attori del sistema economico-finanziario, dalle **imprese** agli investitori (sia *retail* sia istituzionali), dagli intermediari finanziari ai *mass media*, fino alle Autorità di vigilanza, comporta un'**evoluzione dei processi decisionali** che abbraccia l'identificazione degli obiettivi (creazione di valore soprattutto in una prospettiva di medio-lungo termine) e la riorganizzazione dei processi di produzione e consumo in modo **non più lineare ma circolare, cioè basato su fattori di produzione che includono, oltre al capitale finanziario, altre tipologie di capitale: (capitale naturale, capitale sociale e relazionale, capitale intellettuale, territori, ecc.).**



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

CARATTERISTICHE DEI TRE FATTORI E,S e G

Negli ultimi anni si sta infatti assistendo ad una crescente considerazione delle relazioni di interdipendenza reciproca tra impresa e stakeholder (clienti, fornitori, intermediari finanziari, dipendenti, azionisti), superando così la mera relazione biunivoca tra impresa e shareholder (azionisti).



**Si tratta del passaggio dallo
SHARE HOLDER CAPITALISM allo STAKE HOLDER CAPITALISM**



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

CARATTERISTICHE DEI TRE FATTORI E,S e G

D'altra parte è bene evidenziare che il business e le relative pratiche aziendali mutano con il mercato a un ritmo più rapido rispetto all'evoluzione del quadro giuridico, che ha generalmente tempi più lenti, in sostanza




la velocità dell'economia dell'impresa è fisiologicamente più elevata di quella del diritto dell'impresa




3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Recepimento della Direttiva CSRD in Italia



Direttiva UE 2464/2022



D.Lgs 125/2024

Recepimento della CSRD
nell'ordinamento Italiano (in G.U il
10.09.2024 ed in vigore dal
25.09.2024)



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Recepimento della Direttiva CSRD in Italia

Soggetti destinatari sono le imprese di grandi dimensioni nonché le PMI quotate. L'entrata in vigore sarà graduale ossia dall'esercizio finanziario decorrente dal:

- a) 01.01.2024: imprese di grandi dimensioni e società madri di un gruppo di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico con un numero medio di dipendenti superiore a 500;
- b) 01.01.2025: imprese di grandi dimensioni e società madri di un gruppo di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico diverse da quelle della di cui al precedente punto sub. a);
- c) 01.01.2026: piccole e medie imprese quotate (ad eccezione delle microimprese) con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione e riassicurazione captive;
- d) 01.01.2028: imprese di paesi terzi

Art. 2
D.Lgs 125/2024



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Recepimento della Direttiva CSRD in Italia

Art. 3
D.Lgs 125/2024

Contenuto della Relazione di sostenibilità
breve descrizione del modello e della strategia aziendale
descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità
descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto concerne le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo
descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità
informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità
descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Recepimento della Direttiva CSRD in Italia

Art. 3
D.Lgs 125/2024

Contenuto della Relazione di sostenibilità	
	descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare
	descrizione di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni
	descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa
	indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni sopra citate



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Recepimento della Direttiva CSRD in Italia > sistema sanzionatorio

Le (iniziali) previsioni del documento posto in consultazione

Art. 10
D.Lgs 125/2024

Articolo 10
(Responsabilità e sanzioni)

1. La responsabilità di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori delle società italiane tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
2. Per le violazioni degli obblighi derivanti dal presente decreto si applicano gli articoli 2621, 2622 e 2630 del codice civile, nonché, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo, si applicano gli articoli da 27 a 32 del D.Lgs. 39 del 2010.

Ricomprendimento nell'alveo delle false comunicazioni sociali per società quotate e non, e nel reato di omesso deposito presso il Registro delle imprese



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Recepimento della Direttiva CSRD in Italia > sistema sanzionatorio

Art. 10
D.Lgs 125/2024

Da subito vennero sollevate delle criticità ed in una lettera congiunta di ABI, ANIA, Assirevi, Assonime, Confindustria e il CNDCEC (in data 11 aprile 2024) è stata portata all'attenzione del MEF l'esigenza che l'impianto sanzionatorio *“adeguatamente riproporzionato, differenziandolo rispetto a quello oggi applicabile per la rendicontazione di bilancio, anche in linea con quanto stanno definendo gli altri principali paesi europei”*.





3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Recepimento della Direttiva CSRD in Italia > sistema sanzionatorio

Art. 10
D.Lgs 125/2024

Art. 10

Responsabilita' e sanzioni

1. La responsabilita' di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformita' a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle societa' tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

2. Per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 2.500.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le societa' di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilita' euro 50.000.

Le nuove previsioni:

- in capo agli amministratori del soggetto obbligato la responsabilita' di garantire che la rendicontazione di sostenibilita' sia redatta **in conformita'** al decreto in esame;
- per i primi due anni dall'entrata in vigore del decreto le **sanzioni amministrative pecuniarie** non possano superare l'ammontare di 150.000 euro con riferimento alle sanzioni comminabili ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 193, e 2.500.000 euro con riferimento alle sanzioni comminabili ai sensi del comma 1 del medesimo art. 193
- per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal DLgs. 39/2010 ([art. 24](#) e [26-quater](#)) non possono eccedere per le societa' di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilita' euro 50.000.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

L' applicazione delle previsioni della **CSRD** (relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità) è di **primaria importanza** (unitamente alla necessità di predisporre all'applicazione degli ESRS - *European Sustainability Reporting Standards*) con particolare riferimento alla comprensione e **all'applicazione di due «nuovi» concetti cardine dalla cui corretta interpretazione**, nel sistema degli ESRS, deriva anche la possibilità di una corretta *compliance* alle previsioni dei vari *topic* e dei *sector-specific standards*:

doppia materialità
(double materiality)

catena del valore
(value chain)



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

doppia materialità (double materiality)

richiede alle aziende di rendicontare, **da un lato, su come le attività aziendali impattano all'esterno**, in relazione ai temi materiali di sostenibilità (**materialità d'impatto – in side out**) e, **dall'altro**, su **come i sustainability issue e i criteri ESG influenzino le prestazioni finanziare dell'impresa (materialità finanziaria/ out side in)**.

catena del valore (value chain)

Da una visione atomistica ad una plurima Tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell'impresa e il contesto esterno in cui opera. **La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l'impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi**, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS


Gli ESRS (European Sustainability Reporting Standard) predisposti da EFRAG costituiscono gli standard europei che dovranno essere adottati per la rendicontazione di sostenibilità: di fatto dei «nuovi» principi contabili» la dove si passa da una duplice informativa: finanziaria e non finanziaria ad una rendicontazione integrata

Gli ESRS sono in tutto 12 e coprono l'intera gamma di questioni ambientali, sociali e di governance.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»






3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS – focus sul fattore G

È quindi **fondamentale adottare una nuova e più attuale interpretazione del concetto di *accountability*, quale fondamento dell'approccio europeo allo standard setting** nonché “strumento” per lo sviluppo degli ESRS dell'EFRAG SRB e gli Sustainability Disclosure Standards (SDS) dell'IFRS ISSB nella prospettiva della coerenza e della interoperabilità.





3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS – focus sul fattore G

Il principio individua gli obblighi di informativa di sostenibilità che consentono ai fruitori di comprendere la strategia, l'approccio, i processi e le procedure dell'impresa, nonché le sue prestazioni in materia di **“Condotta dell’impresa”**.

ESRS G1 «Condotta dell’impresa»

può definirsi come **l’insieme di azioni che coprono un ampio raggio di comportamenti, tese a supportare la trasparenza e le pratiche di business sostenibili per il beneficio di tutti gli stakeholders** ^(*)

(*) i.e.: la cultura aziendale e la presenza e l'efficace attuazione di un codice di condotta, la gestione delle relazioni con i fornitori, le policies contro la corruzione e la concussione, l'esistenza e l'efficacia di procedure di whistleblowing, le eventuali attività di lobbying, le relazioni e le pratiche di pagamento (in particolare per quanto riguarda i ritardi verso le PMI).



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS – focus sul fattore G

Possiamo iniziare a trarre qualche indicazione operativa, affermando che l'interpretazione dell'ESRS G1 e le disposizioni dell'ESRS 2, poggiano in concreto sugli elementi fondanti e le best practice in termini di governance: ad esempio, l'adozione del Modello 231 (*) e di una *compliance* integrata, nel cui lay out si collocano sempre più spesso, il sistema di procedure, policy, e regolamenti ad esso sottesi, nonché: il codice etico, i codice anticorruzione, ecc.

(*) sul tema si segnala il documento CNDCEC «Modello 231 e fattori esg: l'importanza di una virtuosa connessione»



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**«Modello 231 e fattori esg: l'importanza di una
virtuosa connessione»**

Documento di ricerca 2024



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS – focus sul fattore G

Sei requisiti di informativa

ESRS G1 «Condotta
dell'impresa»

G1-1: politiche in materia di cultura d'impresa e condotta delle imprese.

G1-2: Gestione relazioni con i fornitori.

G1-3: prevenzione e rilevamento di corruzione e abuso di ufficio.

G1-4: casi accertati di corruzione e concussione

G1-5: influenza politica

G1-6: pratiche di pagamenti



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS – focus sul fattore G

5 obblighi di informativa

ESRS 2 «Requisiti
Generali di
rendicontazione»

- GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo
- GOV-2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate
- GOV-3 – Integrazione delle prestazioni di sostenibilità nei sistemi di incentivazione
- GOV-4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza
- GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità”




3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS: gli ultimi aggiornamenti

Lo scorso 31.05.2024 EFRAG ha pubblicato in versione definitiva, i primi tre documenti guida all'implementazione degli ESRS





3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS: gli ultimi aggiornamenti



Il documento delinea un **approccio pratico alla valutazione della doppia materialità**, spiegando i concetti di materialità d'impatto e materialità finanziaria e come queste interagiscono.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS: gli ultimi aggiornamenti



Il documento dettaglia i **requisiti di reportistica per la catena del valore (a monte e a valle) di un'azienda**, che comprende aspetti dalla valutazione della materialità alle politiche, alle azioni, alle metriche e agli obiettivi.


Impatti, i rischi e/o le opportunità (IRO) derivanti dagli impatti o dalle dipendenze di un'impresa spesso si verificano nella sua catena del valore **a monte o a valle** piuttosto che nelle sue stesse attività. Concentrarsi solo sulle proprie operazioni fornirebbe un quadro parziale degli impatti sulle persone e sull'ambiente connessi alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'impresa.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS: gli ultimi aggiornamenti



Traduce l'intero set di requisiti ESRS in formato Excel, fornendo una panoramica delle informazioni dettagliate che le aziende devono divulgare.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate



Dal 22.01.2024 sino allo scorso 21.05.2024, EFRAG ha posto in pubblica consultazione due prime bozze di **standard »semplificati«**:

- ESRS LSME rivolto alle PMI quotate
- **ESRS VSME rivolto alle PMI non quotate.**



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate



Obiettivo del documento è quello di supportare le micro, piccole e medie imprese nel:

- contribuire a un'economia più sostenibile e inclusiva;
- migliorare la gestione delle questioni di sostenibilità che devono affrontare, ossia le sfide ambientali e sociali come l'inquinamento, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- fornire informazioni che contribuiscano a soddisfare la domanda di dati da parte di finanziatori/fornitori di credito e investitori, aiutando così le imprese nel loro accesso ai finanziamenti;
- fornire informazioni che contribuiscano a soddisfare la domanda di dati delle grandi imprese che richiedono informazioni sulla sostenibilità ai loro fornitori.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate



Il documento si compone di tre moduli che l'impresa può utilizzare per la redazione della propria relazione sulla sostenibilità:

1. Modulo Base
2. Modulo Narrativo
3. Modulo Partner commerciali



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate

Il Modulo Base fa riferimento all'informativa in merito

B.1 Criteri per la redazione

B.2 Pratiche per la transizione verso un'economia più sostenibile

B.3 Ambiente – Energia ed emissioni di gas a effetto serra

B.4 Ambiente – Inquinamento di aria, acqua e suolo

B. 5 Ambiente – Biodiversità

B.6 Ambiente – Acqua

B.7 Ambiente – Uso di risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti

B.8 Sociale – Forza lavoro, caratteristiche generali

B.9 Sociale – Forza lavoro, salute e sicurezza

B.10 Sociale – Forza lavoro, retribuzione, contrattazione collettiva e formazione

B. 11 Sociale – Lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali

B. 12 Condotta delle imprese - Condanne e sanzioni per corruzione attiva e passiva





3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate



Il Modulo Narrativo (Politiche, azioni e obiettivi) comprende le seguenti informative:

1. Strategia: modello aziendale e iniziative di sostenibilità
2. Questioni rilevanti di sostenibilità
3. Gestione delle questioni rilevanti di sostenibilità
4. Principali portatori di interessi
- 5. Governance: responsabilità in materia di sostenibilità**



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate



Con riferimento all'informativa n.5 «**Governance: responsabilità in materia di sostenibilità**» viene specificato che « *L'impresa deve descrivere la propria governance (PMI ...cifra morfologica prevalente imprese italiane)* e le proprie responsabilità in relazione alle questioni di sostenibilità. Se applicabile, questa informativa deve riguardare i ruoli e le responsabilità del più alto organo di governance o delle persone incaricate di gestire le questioni di sostenibilità all'interno dell'impresa».



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate



Nel documento viene inoltre specificato che l'impresa deve indicare le questioni rilevanti di sostenibilità risultanti dalla valutazione della rilevanza sulla base dell'elenco fornito nell'Appendice B (*Elenco delle questioni di sostenibilità*), la quale con specifico riferimento al tema della «condotta delle imprese» prevede le «questioni di sostenibilità» che seguono



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate



Condotta delle imprese	<ul style="list-style-type: none"> – Cultura d'impresa – Protezione degli informatori – Benessere degli animali – Impegno politico e attività di lobbying – Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Corruzione attiva e passiva 	<ul style="list-style-type: none"> – Prevenzione e individuazione compresa la formazione – Incidenti



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate

Infine, il Modulo Partner commerciali comprende le seguenti informative:

1. Ricavi in alcuni settori
2. Indice di diversità di genere negli organi di governance
3. Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
4. Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici
5. Rischi fisici da cambiamento climatico
6. Indice rifiuti pericolosi e/o radioattivi
7. Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale
8. Processi per monitorare la conformità e meccanismi per affrontare le violazioni
9. Violazione delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali
10. Equilibrio tra vita professionale e vita privata
11. Numero di apprendisti






3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate

**Principali risposte relative
alla consultazione pubblica
degli VSME ESRS**





3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate

Fondazione O.I.B.R.: la risposta alla consultazione EFRAG sulle PMI



Una risposta alla consultazione pubblica di EFRAG sulla rendicontazione volontaria di sostenibilità per le PMI non quotate.

La **Fondazione Organismo Italiano Business Reporting (O.I.B.R.)** ha risposto alla consultazione pubblica di **EFRAG** sulla **rendicontazione volontaria di sostenibilità** per le PMI non quotate lanciata lo scorso febbraio con lo scopo di raccogliere i suggerimenti per strutturare uno **standard specifico** per le PMI.

Tra i soggetti che hanno risposto alla Consultazione pubblica vi è stata la **Fondazione O.I.B.R** la quale ha evidenziato:

- Importanza di includere anche per le informative B.3 – B.12 del Modulo Base la valutazione di materialità (*Non è richiesta la valutazione della rilevanza, ma le informazioni B 3-B 12 devono essere fornite quando sono applicabili alle circostanze specifiche dell'impresa*);



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate

- Effettuazione di un ulteriore sforzo per spiegare la differenza tra "applicabile" e "rilevante" al fine di evitare informazioni troppo vaghe quando le imprese decidono di attuare questo meccanismo (in particolare per il modulo di base), specie con riferimento alle previsioni contenute nel Modulo Base;
- Lo sviluppo di linee guida ad hoc o almeno la messa a disposizione di strumenti gratuiti per il calcolo delle informative e delle metriche ambientali.
- Circa la «rilevanza finanziaria» si raccomanda una semplificazione in quanto la formulazione proposta rischia di compromettere la comprensione di ciò che dovrebbe essere realmente materiale (materia e informazione).
- Per consentire una maggiore flessibilità si consiglia di includere la possibilità per le aziende di definire autonomamente i propri orizzonti temporali.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate



LSME Field test instructions
January 2024

ESRS LSME ED - EFRAG Field Test

Purpose and content of the field test

EFRAG is consulting on the Exposure Draft of the European Sustainability Reporting Standards for SMEs (ESRS LSME ED – CSRD art. 19 a 6) that are public-interest entities, small non-complex credit institutions (in short, SNCI or SNCIs), and captive insurers and re-insurers (collectively referred to as “LSME” or “LSMEs”).

A questionnaire has been prepared to support the collection of public feedback in the consultation and can be found [here](#).

This field test is conducted in parallel with the public consultation and intends to complement the outcome of the consultation, with additional fact-based evidence. The purpose is to gather facts and evidence on the challenges and benefits of the content of the ED, from stakeholders that will prepare actual disclosures applying ESRS LSME ED.

Durante la consultazione pubblica degli ESRS LSME e degli ESRS VSME EFRAG ha condotto due test sul campo per valutare la fattibilità, i costi, le sfide, i benefici e l'utilità delle singole informative.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Gli ESRS per le PMI quotate e per le PMI non quotate

Attualmente è in corso il riesame degli esiti della consultazione e della sperimentazione sul campo condotta da parte di EFRAG Sustainability Reporting Board (EFRAG SRB) e di EFRAG Sustainability Reporting Technical Expert Group (EFRAG SR TEG), che dovrebbero portare alla definizione :

- degli **ESRS LSME** per il prossimo **dicembre 2024**
- degli **ESRS VSME** per il prossimo **febbraio 2025**



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

La Direttiva 2024/1760

La Direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (c.d. CS3D o CSDDD), prevede un dovere di diligenza introducendo obblighi e responsabilità per le grandi imprese in merito agli impatti negativi delle loro attività sul rispetto dei diritti umani e sulla protezione dell'ambiente lungo il corso di tutta la value chain.

Principali previsioni della Direttiva

- a) obblighi sugli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, effettivi o potenziali, cui sono soggette le società nell'ambito delle attività proprie, delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali presenti **nelle relative catene di attività**;
- b) responsabilità connesse alle violazioni dei suddetti obblighi;
- c) obblighi per le società connessi all'adozione ed attuazione di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

La Direttiva 2024/1760



EFRAG
IG 2

All'art. 3 la «**catena di attività**» viene definita come:

- i) attività di un partner commerciale **a monte** di una società inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di tale società, compresi la progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, l'immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio; e
- ii) attività di un partner commerciale **a valle** di una società inerenti alla distribuzione, al trasporto e all'immagazzinamento del prodotto di tale società, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a nome della società, a eccezione della distribuzione, del trasporto e dell'immagazzinamento del prodotto soggetto al controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2021/821 o a controlli delle esportazioni relativi ad armi, munizioni o materiali bellici, una volta che l'esportazione del prodotto sia stata autorizzata.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

Articolo 5

Dovere di diligenza

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 7 a 16 («dovere di diligenza») mediante:
 - a) integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 7;
 - b) individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 8 e, se necessario, attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali in conformità dell'articolo 9;
 - c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 10 e 11;
 - d) riparazione degli impatti negativi effettivi in conformità dell'articolo 12;
 - e) svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi in conformità dell'articolo 13;
 - f) instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo in conformità dell'articolo 14;
 - g) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza in conformità dell'articolo 15;
 - h) comunicazione pubblica sul dovere di diligenza in conformità dell'articolo 16.
2. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini del dovere di diligenza, ciascuna società abbia il diritto di condividere risorse e informazioni all'interno del gruppo di società di cui è parte e con altri soggetti giuridici.
3. Gli Stati membri provvedono a che i partner commerciali non siano obbligati a rivelare a società che adempiono gli obblighi derivanti dalla presente direttiva informazioni che costituiscono un segreto commerciale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943, fatta salva la divulgazione dell'identità dei partner commerciali, diretti e indiretti,

La Direttiva 2024/1760

Introduzione del concetto di
«**dovere di diligenza basato
sul rischio in materia di
diritti umani e di ambiente**».

Integrandolo in tutte le
pertinenti politiche societarie
e nel sistema di gestione dei
rischi



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

La Direttiva 2024/1760

In particolare, la politica relativa al dovere di diligenza (ex art. 7) deve essere elaborata previa consultazione con i dipendenti della società e i loro rappresentanti e prevede tutti gli elementi seguenti:

- a) una descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;
- b) un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi l'intera società e le sue filiazioni, nonché i partner commerciali diretti o indiretti della società; e
- c) una descrizione delle procedure predisposte per l'integrazione del dovere di diligenza nelle pertinenti politiche della società e per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta di cui alla lettera b) e per estenderne l'applicazione ai partner commerciali.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

DISCLOSURE DI SOSTENIBILITÀ DEL FATTORE «G»

La Direttiva 2024/1760

Il sistema sanzionatorio (stabilito da ogni stato membro) prevede sanzioni, anche pecuniarie, le quali devono essere:

- **effettive**
- **proporzionate**
- **dissuasive**

Articolo 27

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Nel decidere se imporre sanzioni e, qualora tali sanzioni siano imposte, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso:
 - a) della natura, della gravità e della durata della violazione e della gravità degli impatti da essa causati;
 - b) degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 10 e 11;
 - c) dell'eventuale collaborazione attuata con altri soggetti per affrontare gli impatti in questione;
 - d) se del caso, della misura in cui sono state adottate decisioni di attribuzione di priorità conformemente all'articolo 9;
 - e) di eventuali pertinenti violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, commesse in precedenza dalla società, constatate da una decisione definitiva;
 - f) della misura in cui la società ha adottato eventuali provvedimenti correttivi in relazione alla materia in questione;
 - g) dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate dalla società in conseguenza della violazione;
 - h) di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso in questione.
3. Gli Stati membri prevedono almeno le seguenti sanzioni:
 - a) sanzioni pecuniarie;
 - b) se una società non si conforma a una decisione che impone una sanzione pecuniaria entro il termine applicabile, una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile della violazione e la natura della violazione.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

L'intelligenza artificiale, l'information technology, e la digitalizzazione in particolare, rappresentano una sfida innovativa che impone all'impresa moderna di valutare le **opportunità e i rischi del ricorso alle nuove tecnologie come strumento nella gestione dell'impresa.**

Quanto sopra, **unitamente al sempre più crescente rilievo attribuito dalle fonti normative sovra-nazionali e nazionali circa il rilievo della digitalizzazione anche ai fini della transazione energetica e, più in generale, verso la sostenibilità ESG, pone seriamente il quesito se l'acronimo ESG debba essere integrato con la lettera D: Enviromental-Social-Governance-Digitization (ESGD)**



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

Nel settore imprenditoriale, si parla spesso di trasformazione digitale o cambiamento digitale. **In concreto, ciò significa il cambiamento di: processi, forme di lavoro, interazioni con i clienti e i fornitori, prodotti, servizi e modelli aziendali completi. Si pensi ad esempio :**

- Mappatura di processi precedentemente cartacei in software gestionali aziendali, automazione dei processi di produzione (industria) e dei processi aziendali (ufficio) con l'aiuto di nuove tecnologie (ad esempio, automazione dei processi robotici e intelligenza artificiale).
- Utilizzo sistematico con clienti e fornitori di canali di comunicazione digitali quali social media e i servizi di messaggistica



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

- Realizzazione di componenti aggiuntivi digitali per prodotti e servizi forniti (ad **esempio la possibilità di controllo e gestione dei prodotti tramite app**)
- Sviluppo di **nuove** soluzioni dei **modelli di business**, basate sulle tecnologie digitali; **esempio: un'azienda di trasporti sviluppa una piattaforma logistica su Internet per la mediazione degli ordini di trasporto.**

Ai fini del report di sostenibilità la digitalizzazione può essere uno strumento molto utile per concorrere a costruire un framework di raccolta dei dati, in modo affidabile, sulla base di standard riconosciuti, confrontabili fra di loro e nel tempo.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

Un'analisi stringente del **rapporto tra digitalizzazione e fattori ESG** muove da una rigorosa disamina del dettato normativo da cui emerge che **tra i principali obiettivi dell'Unione vi è il monitoraggio del miglioramento delle informazioni comunicate dalle imprese**, anche con riguardo alla value chain, relativamente a:

- a. rischi di sostenibilità a cui sono esposte;
- b. impatti che esse producono sulle persone e sull'ambiente.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

Ampliando, inoltre, la prospettiva d'analisi del rapporto tra fattori ESG e digitalizzazione, al fine di consentire una trasparente comunicazione al mercato (oltre che agli interlocutori interni all'impresa), è evidente l'esigenza di approfondire le potenzialità operative degli strumenti digitali ed elettronici nel contesto:

- a. dell'applicazione del principio della double materiality;
- b. del monitoraggio e della selezione degli obiettivi ESG.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

Una esemplificazione

Ai fini dell'applicazione del principio della double materiality si tratta di strumenti software in grado di effettuare un'analisi strutturata dei processi, delle tecnologie e dell'organizzazione in chiave sostenibile e digitale, permettendo di:

- Effettuare un'accurata analisi della materialità attraverso fattori interni ed esterni all'organizzazione definendo le priorità con le quali affrontare i diversi temi;
- Valutare e semplificare la complessità di un'organizzazione in termini di sostenibilità attraverso l'analisi dei flussi e degli investimenti, secondo i principi dell'integrated reporting (IIRC);



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

Una esemplificazione

- Effettuare un'analisi e una valutazione dei rischi e delle opportunità al fine identificare tramite un'analisi costi/benefici l'efficacia delle relative azioni da intraprendere;
- Gestire i piani di azione utilizzando tecniche di project management per integrare i criteri ESG nella strategia d'impresa e analizzare tramite strumenti integrati di "business intelligence" i risultati in modo analitico.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

Da ciò emerge quanto sia preminente la “ESG Data Accountability”, ossia la capacità di disporre di un framework integrato per la individuazione, acquisizione in modo affidabile e gestione delle informazioni ESG, che muova dalla necessità di compliance normativa (nei vari ambiti della SFDR, CSRD, Tassonomia) e si estenda allo sviluppo di una visione d'insieme che agevoli la previsione e/o la valutazione di impatti e opportunità di disclosure nonché di criticità e rischi operativi per una corretta gestione e qualità del dato.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

La digitalizzazione dei dati ESG può essere declinata come un'opportunità, ossia come un fattore di vantaggio competitivo per migliorare la gestione dei rischi e la comparabilità delle informazioni nel tempo; ma è altresì evidente che l'inazione può tradursi rapidamente in un fattore di svantaggio competitivo (potenzialmente distruttivo e fatale), in ragione della portata degli impatti in termini ambientali e sociali in assenza di good practice nella gestione dei rischi.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

L'incontro fra i fattori ESG e la digitalizzazione, oltre alla necessità di rispondere agli obblighi imposti dal legislatore europeo, può consentire di operare in un'ottica win-win, generando ricadute positive a livello sociale e allo stesso tempo consentendo di educare i soggetti che operano in seno all'impresa, o che interagiscono con l'impresa, ad un consapevole utilizzo degli strumenti digitali, operando con una sintonia di intenti, appunto, **rispetto ai due pilastri del futuro europeo: transizione ecologica e transizione digitale.**



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

In una prospettiva di breve-medio periodo, **l'adozione delle tecnologie diventa inoltre un tassello importante degli adeguati assetti organizzativi e** il ricorso alle nuove tecnologie costituisce **un presupposto all'adeguatezza della struttura organizzativa** e dei processi decisionali, pur nel rispetto dei principi di proporzionalità alla dimensione dell'impresa.



3. SOSTENIBILITA' E GOVERNANCE

L'IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE E L'EVOLUZIONE IN AMBITO ESG

In ottica di report di sostenibilità i sistemi informativi rivestono un ruolo centrale in quanto le imprese saranno tenute alla redazione del bilancio e della relazione sulla gestione in un formato elettronico unico di comunicazione c.d. ESEF (Formato elettronico unico europeo), a cui dovrà obbligatoriamente seguire la marcatura iXBRL.



4. STRUMENTI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI FATTORI ESG

Il processo logico di considerazione dei fattori ESG si traduce nell'elaborazione di una politica ed una strategia aziendale che sia in grado di coniugare gli obiettivi di natura economico-finanziaria, con i “nuovi obiettivi” di natura sociale e ambientale in un'ottica di sostenibilità **futura integrata**: insieme ai tradizionali fattori della produzione e agli shareholder, occorre oggi considerare i legittimi interessi della variegata “famiglia” degli stakeholder.



4. STRUMENTI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI FATTORI ESG

In tal senso dovranno quindi essere implementati i flussi informativi, con specifici scambi di dati ed informazioni fra le diverse aree aziendali particolarmente sensibili agli impatti ESG, e da queste verso la direzione aziendale e gli organi della *governance*.

Andranno altresì definite ed adottate pratiche, *policy* e procedure adeguate in materia di sostenibilità al fine di prevenire eventuali situazioni di crisi a cui l'impresa potrebbe essere soggetta.



4. STRUMENTI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI FATTORI ESG

Al fine di dotarsi di un “metodo”, un valido punto di partenza (specie per le PMI) può essere lo svolgimento di una “as-is-analysis” mediante la cernita di un’ampia serie di informazioni, generalmente non contenute nei bilanci finanziari e aziendali, su diversi ambiti gestionali, quali ad esempio:


- informazioni sul “background” aziendale;
- informazioni ESG su: (es) consumo di gas ed elettricità; materiale usato nei prodotti e nel packaging; uso dei veicoli; uso e consumo di acqua; gestione dei rifiuti e riciclo; diversità di genere; incidenti sul lavoro e statistica infortuni; politiche di remunerazione; struttura e leadership; allineamento alla General Data Protection Regulation (GDPR, già normativa sulla privacy);
- informazioni inerenti alla valutazione d’impatto dei rischi aziendali e sulle relative performance ;
- informazioni relative a fenomeni (eventi/temi/processi) rilevanti, oggetto di particolare attenzione (e di *disclosure*) da parte dell’impresa, individuati tramite un processo di determinazione della loro “materialità”.



4. STRUMENTI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI FATTORI ESG

Ulteriore «strumento» utile e funzionale per l'implementazione delle condizioni di sostenibilità dell'impresa, anche (e soprattutto) in chiave competitiva verso i diversi competitor, inclusi quelli presenti nella catena di valore del settore di appartenenza, è altresì rappresentato dai **sistemi di gestione certificati** in quanto basati su procedure coerenti con le *best practice* e con la normativa sovranazionale e nazionale in ambito ESG. In sostanza **la loro adozione rappresenta un buon presupposto per una strategia di sostenibilità che si ponga obiettivi ESG da raggiungere nel tempo secondo una specifica allocazione nel Piano d'Impresa.**

Fra questi si evidenziano:




per la componente *environmental* ("E")

- EMAS
- ISO 14001
- ISO 50001




4. STRUMENTI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI FATTORI ESG



per la componente *social* (“S”)

- ISO 45001
- UNI/PdR 125:2022
- ISO 27001
- SA 8000



per la componente *social* (“G”)

- ISO 37001
- ISO 22301
- ISO 31000
- Codice Etico
- Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 (*)

(*) sul tema si segnala il documento CNDCEC «Modello 231 e fattori esg: l'importanza di una virtuosa connessione»



4. STRUMENTI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI FATTORI ESG

Altre indicazioni utili su come le imprese possono integrare i fattori ESG all'interno dei processi aziendali sono rinvenibili nei seguenti documenti:

- 1) **“5-step Starting Guide per la transizione delle PMI verso la sostenibilità”**
Accountancy Europe

vengono esplicitati cinque passi iniziali che le PMI possono muovere per intraprendere il proprio viaggio verso la sostenibilità:

- 1) rivolgersi a esperti, colleghi, punti di informazione e altri stakeholder;
- 2) riflettere sulla visione del futuro dell'azienda;
- 3) mappare e attribuire priorità alle informazioni di sostenibilità;
- 4) analizzare, stabilire le priorità e raggiungere la catena del valore più prossima;
- 5) sviluppare obiettivi e misure della trasformazione.



4. STRUMENTI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI FATTORI ESG

2) “Governance ESG: interrogativi che i consigli di amministrazione dovrebbero porsi per guidare la transizione verso la sostenibilità”
Accountancy Europe,
insieme a EcoDa e ECIIA

Le prassi e i suggerimenti operativi individuati dal documento sono specificamente rivolti ai componenti dei Consigli di amministrazione per supportarli nel processo di integrazione della sostenibilità e dei fattori ESG nella strategia aziendale e nei modelli di business, e garantire una governance adeguata a supporto di tale processo. Il documento suggerisce quindi indicazioni pratiche per la pianificazione della transizione verso la sostenibilità, il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e la riduzione dei rischi di *greenwashing*, combinando i diversi punti di vista di amministratori, revisori interni e professione contabile e esplicitando esigenze, iniziative, azioni e strumenti rispetto a tre “aree tematiche”: trasformazione del modello di business; allineamento della governance agli obiettivi di sostenibilità; informazioni, *disclosure* e assurance sulla sostenibilità.



4. STRUMENTI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI FATTORI ESG

3) “Checklist di sostenibilità per le piccole imprese”

International Federation of Accountants (IFAC)

Il documento, fornisce un vero e proprio elenco di “ambiti e iniziative” di sostenibilità (che, nella sostanza, identificano altrettanti fattori di rischio e di opportunità). Ad ogni ambito e iniziativa è poi associata una varietà di “azioni e prassi” che le aziende potrebbero – e dovrebbero – considerare per integrare la sostenibilità nei propri processi, sistemi e controlli.

In questa fusione si individua un requisito indispensabile per assumere decisioni più consapevoli a garanzia della continuità aziendale e della creazione di valore di lungo periodo, nel quadro dello sviluppo sostenibile condiviso e promosso sul piano politico internazionale.



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

Le best practice e la normativa riferita ai settori vigilati sono da sempre anticipatrici di ulteriori interventi legislativi e di self-regulation in materia di governo delle società – quotate e non – con particolare riferimento ai profili attinenti alla gestione e ai controlli.

In merito si pone in evidenza che per il sistema bancario e finanziario, la piena integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance è il presupposto di un modello di crescita sostenibile e pone le basi per un progresso di lungo termine che sia resiliente agli shock esterni e interni.



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

Banca d'Italia ha emanato (nel 2022) delle indicazioni di carattere generale non vincolanti, indirizzate a soggetti quali banche, SGR, intermediari finanziari, etc., chiedendo loro di porre attenzione sui seguenti aspetti:

- **governance**: le banche devono rafforzare la governance per lo sviluppo di un modello di business sano e resiliente. La crescente rilevanza assunta dai rischi climatici e ambientali richiede quindi agli intermediari di valutare come integrare tali rischi nei processi decisionali e negli assetti organizzativi e operativi, svolgendo un ruolo attivo di indirizzo e di governo nella loro integrazione nella cultura e nella strategia aziendale, nel risk appetite framework e predisponendo appositi piani di azione;



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

- **modello di business e strategia**: la definizione della strategia aziendale deve essere integrata dell'individuazione dei rischi climatici e ambientali capaci di incidere sul contesto dell'azienda. Gli intermediari devono essere in grado di valutare la materialità dei rischi e degli impatti;
- **sistema organizzativo e processi operativi**: l'attuazione operativa della strategia deve essere assicurata da strutture interne incaricate e adeguate policy e procedure, in modo coerente e proporzionale alla loro materialità (approccio «accentrato», «decentrato» e «ibrido»).



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

- **sistema di gestione dei rischi**: la funzione Risk Management deve effettuare una mappatura degli eventi che potrebbero manifestarsi per effetto dei rischi climatici e ambientali e integrare il sistema di gestione dei rischi. L'efficienza e l'efficacia dell'ERM è connessa all'adeguatezza del sistema informativo e alla difficoltà aggiuntiva di ottenere dati affidabili, completi, comparabili e dettagliati sul rischio climatico;
- **informativa di mercato**: la trasparenza nell'informativa è uno dei principali motori per ridurre l'asimmetria delle informazioni tra soggetti finanziari e utenti e per affrontare le incertezze sui potenziali rischi e vulnerabilità cui devono far fronte. La disclosure ESG permette agli investitori e al mercato di confrontare le performance di sostenibilità degli enti e delle loro attività finanziarie e aiuta a fornire trasparenza su come vengono mitigati i rischi climatici e ambientali e illustra le modalità di supporto nel processo di adattamento ai cambiamenti climatici e nella transizione verso un'economia sostenibile.



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

L'EFFETTO SUL MERITO CREDITIZIO

L'attenzione ai fattori ESG incide sulla capacità dell'impresa di affrontare le sfide del mercato anche in una prospettiva di medio e lungo termine; da qui la necessità che le banche tengano conto di tali aspetti nella qualificazione del **merito di credito delle aziende** (*Tavolo banche ODCEC- Torino*).

La necessità di tali attenzioni deriva dall'urgenza, per le società e il sistema economico, di poter gestire le trasformazioni che si trovano a fronteggiare: dal cambiamento climatico al degrado degli ecosistemi e alla perdita di biodiversità, dalla precarietà e la carenza di sicurezza sul mercato del lavoro ai rischi legati a una bassa inclusione sociale e a una conseguente crescita delle disuguaglianze.



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

L'EFFETTO SUL MERITO CREDITIZIO

Per gestire efficacemente tali trasformazioni, tutto il sistema finanziario assume una notevole rilevanza e, al suo interno, l'attività creditizia ricopre un ruolo centrale nell'applicazione dei principi dettati dalle politiche di sostenibilità ed in particolare per quel che concerne i rischi correlati ai fattori ESG, compreso il rischio di transizione.

Sin dal **maggio 2020** l'**Autorità Bancaria Europea (EBA)** ha pubblicato per gli enti creditizi le linee guida sulla concessione e monitoraggio **del credito** (“Guidelines on Loan Origination and Monitoring”).



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

L'EFFETTO SUL MERITO CREDITIZIO

Le linee guida introducono la valutazione dell'esposizione del Cliente ai rischi ESG e la valutazione del finanziamento dal punto di vista ambientale, fornendo anche una definizione di Environmentally Sustainable Lending; in particolare:

- Governance: integrazione dei criteri ESG nelle politiche e nelle strategie aziendali, in particolare quelle legate al rischio di credito;
- Processo di concessione: integrazione dei criteri ESG nella valutazione del merito creditizio;
- Pricing: integrazione dei fattori ESG nei modelli di pricing;
- Valutazione delle garanzie: integrazione dei fattori ESG nella valutazione delle garanzie (e.g. immobili esposti a rischi climatici).



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

L'EFFETTO SUL MERITO CREDITIZIO ED IL PRESSING DELLA VALUE CHAIN

Al momento, **né le PMI né le Microimprese** sono tenute a fornire una rendicontazione non finanziaria; tuttavia, sia la spinta del sistema bancario che l'ampliamento del perimetro di società soggette alla disclosure obbligatoria e la necessità di coinvolgere la loro value chain negli obblighi di rendicontazione, comporterà una sempre maggiore diffusione della consapevolezza e della disponibilità di dati in materia ambientale e sociale anche da parte delle imprese ad oggi non obbligate.



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

L'EFFETTO SUL MERITO CREDITIZIO

Per tutti questi motivi è sempre più frequente che le banche commerciali e gli investitori finanziari richiedano alle PMI o Microimprese con le quali si relazionano, la compilazione di questionari qualitativi in ambito ESG, al fine di utilizzare le informazioni per la valutazione del loro merito creditizio e per la “bancabilità” delle operazioni richieste.



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

Le nuove linee guida EBA

L'EBA ha posto in pubblica consultazione (sino al 18.04 scorso) le nuove linee guida per la gestione dei rischi ESG, che dovrebbero essere codificate entro la fine del corrente anno, divenendo obbligatorie a decorrere del primo semestre 2025.

Le linee guida interesseranno la generalità delle banche ed implicheranno la necessità di valutare, alla luce dei criteri di sostenibilità, **tutta la clientela ricomprendendo oltre alle imprese anche i soggetti privati.**

Si evidenziano di seguito, sinteticamente (i) le metodologie per l'identificazione e misurazione dei rischi ESG e (ii) le metodologie e regole per la gestione ed il monitoraggio dei rischi ESG



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

Le nuove linee guida EBA

Le metodologie per l'identificazione e misurazione dei rischi ESG

- Le Linee Guida richiedono l'esecuzione periodica (almeno una volta all'anno o, per gli enti piccoli e non complessi ogni due anni) di un'analisi di materialità dei rischi ESG. Analisi che deve seguire un **approccio basato sul rischio** tenuto conto della probabilità e della gravità della materializzazione dei rischi in termini di effetti su tutte le categorie di rischio, su orizzonti temporali a breve (ossia inferiori a 3 anni), medio (da 3 a 5 anni) e a lungo termine (compreso almeno 10 anni);
- **ESG data strategy**: gli enti sono chiamanti ad attuare procedure per l'individuazione, la raccolta, la strutturazione e analisi dei dati e delle informazioni necessarie. In tal senso le linee guida forniscono utili indicazioni sui **dati necessari alla misurazione** dei rischi riportando una elencazione puntuale di tali dati;



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

Le nuove linee guida EBA

Le metodologie per l'identificazione e misurazione dei rischi ESG

- Le linee guida indicano, per l'analisi dei rischi ESG, la combinazione di **tre approcci metodologici**: metodologie a livello di esposizione (utilizzate per ottenere una visione a breve termine dell'esposizione ai rischi ESG), metodologie a livello di portafoglio (utilizzati per sostenere il processo di pianificazione a medio termine), metodologie basate su scenari (utilizzati per verificare la sensibilità dei piani ai rischi ESG su orizzonti temporali diversi);



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

Le nuove linee guida EBA

Le metodologie e regole per la gestione ed il monitoraggio dei rischi ESG

Le linee guida specificano che le metodologie e i processi di gestione dei rischi ESG dovrebbero essere integrati nei *framework* esistenti, in coerenza con le strategie aziendali e di rischio complessive.

Le linee guida individua quali strumenti necessari per la gestione e la mitigazione del rischio i seguenti: (i) **engagement con le controparti** volto a migliorare il loro profilo di rischio ESG con focus sulle controparti più importanti; (ii) adeguare i **termini e le condizioni contrattuali** in base all'esposizione dei rischi ESG e alla strategia di rischio; (iii) integrare i rischi ESG nei **limiti di rischio**; (iv) **diversificare i portafogli** sulla base di criteri ESG rilevanti e riallocarli verso esposizioni con un profilo di rischio ESG migliore.



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG



IL DIALOGO DI SOSTENIBILITÀ TRA PMI E BANCHE

Per supportare le PMI nella produzione delle informazioni di sostenibilità, il Tavolo per la Finanza Sostenibile (promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze*) ha sviluppato il documento «Il dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche». Il Documento intende proporre un modello di riferimento per la standardizzazione di tali informazioni, rappresentando un primo passo per aiutare le PMI a comprendere e gestire i temi ambientali, sociali e di governance.

(*) Il Tavolo è composto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

IL DIALOGO DI SOSTENIBILITÀ TRA PMI E BANCHE

Il Documento è volto a facilitare l'interazione tra le PMI e le banche al fine di:


- agevolare lo scambio di informazioni tenendo conto di criteri di standardizzazione, proporzionalità, efficienza ed economicità;
- aumentare la consapevolezza delle PMI sull'importanza delle informazioni di sostenibilità, anche nell'ottica di un progressivo avvicinamento all'adozione dello standard VSME ED di EFRAG;
- porre le basi per iniziative di formazione e “progetti pilota”, volti a innalzare le competenze delle PMI in materia di sostenibilità.



5. IL RAPPORTO CON LE BANCHE E LA VALUE CHAIN QUALI ELEMENTI PROPULSORI DEI FATTORI ESG

IL DIALOGO DI SOSTENIBILITÀ TRA PMI E BANCHE

Il Documento raccoglie 45 informazioni di sostenibilità ispirate ad un criterio di proporzionalità in funzione della dimensione dell'impresa, organizzate nelle seguenti 5 sezioni tematiche:





6. IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

La sostenibilità e l'approccio ai fattori ESG non si improvvisano ed i percorsi che conducono ad un approccio sostenibile sono complessi; per ingaggiarli correttamente occorre riuscire ad orientarsi nel quadro normativo in costante evoluzione: agire in questo modo non è semplice, e per avere garanzia della bontà del risultato può essere opportuno che le aziende siano accompagnate nel percorso verso la sostenibilità da professionisti competenti.

Tra i professionisti, i commercialisti sono quindi chiamati a giocare un ruolo fondamentale per la creazione di una vera e propria cultura della sostenibilità, che guidi le aziende in un processo di creazione di valore sempre più allargato a tutti gli stakeholder.



6. IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

Essi sono chiamati ad assumere la responsabilità di essere una voce forte nel dibattito locale, nazionale e internazionale sulla sostenibilità.

Mettendo a disposizione le loro competenze ed esperienze sono chiamati a riappropriarsi del loro naturale ruolo di consulenti d'impresa ed a farsi promotori di una nuova idea di professione allineata agli attuali bisogni della società in grado di fornire un tangibile contributo nell'affrontare le sfide globali.



6. IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

La società civile, le associazioni, le organizzazioni e le realtà aziendali sono sempre più concentrate sui temi ESG; con crescente interesse, le aziende e le organizzazioni impegnate sui valori della sostenibilità e della promozione dello sviluppo chiedono lo stesso impegno ai loro partner.

È quindi importante costruire un dialogo continuo nella consapevolezza che la condivisione di obiettivi e risultati sia fondamentale per massimizzare il valore e ridurre i rischi d'impresa, anche alla luce della responsabilità che i progetti normativi europei pongono a carico delle società e dei loro amministratori. In tale contesto assume rilevanza la formazione continua dei commercialisti su queste materie e sulla relativa evoluzione normativa.



6. IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

Nella visione di sistema nell'ambito delle attività volte alla tutela dell'interesse pubblico, i commercialisti possono contribuire in maniera decisiva alla creazione e diffusione di una vera e propria cultura della sostenibilità, che guidi le aziende in un processo di creazione di valore sempre più allargato a tutti gli stakeholder.



6. IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

Nel Congresso nazionale del CNDCEC tenutosi a Torino nell'ottobre 2023, è stato più volte evidenziato che supportare le PMI nel cambiamento significa non solo illustrare all'imprenditore quali siano i concreti benefici derivanti dall'adozione di comportamenti di sustainability management, ma anche facilitare l'accesso dell'azienda a nuove risorse finanziarie utili a percorrere più vigorosamente il sentiero della sostenibilità.

Per le imprese quotate e di grandi dimensioni la sostenibilità è un già obbligo. Spetta, quindi ai commercialisti aiutare le PMI ad assumere comportamenti sostenibili quali presupposti per beneficiare di vantaggi competitivi e far percepire loro gli altri molteplici positivi effetti che possono derivare da tali iniziative.



6. IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

È qui che gioca un ruolo insostituibile la funzione di supporto del professionista tra impresa e settore creditizio, non tanto però nella tradizionale modalità fiduciaria e di “garanzia” della solidità aziendale, bensì in una versione evoluta e moderna, fondata sulla consulenza tecnica idonea a rendere l’azienda riconoscibile rispetto alle iniziative di sostenibilità attuate affinché risultino compliant ai requisiti per raggiungere elevati rating ESG, requisito sempre più richiesto per ottenere linee di credito o accrescerne i massimali o, anche solo, per assumere una posizione forte nell’ambito della propria value chain.



6. IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

Il commercialista ha quindi **importanti opportunità** nel settore della economia della sostenibilità, che si sviluppano **sotto due profili**:

1. sul **piano tecnico-professionale**, vi sono **attività ben precise** sulle quali la professione economica è chiamata ad intervenire ed essere massimamente preparata, attività che stanno evolvendo anche in funzione della nuova normativa europea: **reporting, assurance, finanza, per le grandi aziende e per le PMI, ma anche per gli enti del non profit** e, specificamente, del Terzo settore, e le pubbliche amministrazioni.
2. in merito al cosiddetto **cultural change** da coltivare e da far maturare nelle aziende e nelle organizzazioni in generale, **attraverso la consulenza strategica**, la sfida è quella di **indicare, spiegare e favorire il cambiamento culturale**



6. IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

Infine, va rimarcato il ruolo di garanzia che assume il commercialista quando ricopre incarichi di sindaco e/o revisore, sia in materia di conformità delle pratiche aziendali verso le normative ambientali, sociali e di governance, sia, più in generale, con riferimento al rispetto della legge, oltreché quando svolge la nuova funzione di controllo rispetto all'informativa di sostenibilità di cui alla CSRD e ad altri provvedimenti europei.



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**